



PORPORA
STUDIO LEGALE

00193 ROMA – PIAZZA ADRIANA, 20
TEL. 0668135896 – FAX 0668195480

ANDI	
DATA 20-04-2023	PROT. N. 250
NOTA	

Avv. Prof. Antonio PORPORA
Patrocinante in Cassazione

Avv. Paola Biasucci
Avv. Marco Costantini
Avv. Irma Saraci
Avv. Marco Patrizi
Avv. Arianna Rescignano
Avv. Andrea Ricciardi Tenore

PEC antonioporpora@ordineavvocatiroma.org
EMAIL studiolegale@studioavvocatoporpora.it

Fasc. n.: 1977.1

Roma, aprile 2023

Oggetto: Addetto Sicurezza Laser – requisito formativo

Spett.le
ANDI

riferimenti: quesito 11.04.2023 Prot. 221.23.P

c.a. Preg.mo
Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Lauro Ferrari
via mail sindacale@andinazionale.it

Pregiatissimo Segretario Nazionale,

rispondo al quesito posto in ordine alle caratteristiche del percorso formativo per lo svolgimento delle funzioni di Addetto Sicurezza Laser, per i possessori di apparecchiature laser di livello superiore o uguale a 3B – 4, in relazione allo svolgimento del percorso formativo per DL/RSPP, rischio alto.

*

La norma di riferimento.

Il rischio derivante dall'utilizzo di apparecchiature laser è trattato, sotto il profilo safety, dal Titolo VIII (Agenti fisici), Capo V (Radiazioni Ottiche Artificiali), D.Lgs. 81/2008; nell'ambito delle norme relative alla specifica valutazione dei rischi¹, vengono richiamate espressamente le disposizioni IEC² (Commissione Elettrotecnica Internazionale) e – *inter alia* – le linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate; queste ultime si identificano – essenzialmente – nella CEI 76-11, con particolare riferimento al punto 14 (linee guida per l'utilizzatore).

Quanto alla disciplina di prodotto, essa è riconducibile alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, CEI/EN 60825-1:2017.

¹ Art. 216 D.Lgs. 81/2008.

² Rapporto Tecnico IEC 60825-14 (CEI 76-11), dedicato all'ambito sanitario, dovendosi segnalare anche la IEC 60601 -2-22-2014 e la CEI 66-42.

Il corso per DL/RSPP³ è disciplinato dall'art. 34 D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Conf. Stato Regioni 21.12.2011, CSR 223, successivamente aggiornato ed in attesa di revisione in attuazione del D.L. 146/2021 conv. L. 215/2021.

ANDI, nell'ambito della attività formative erogate in quanto Organizzazione Sindacale per finalità safety, nonché – attesa la natura sanitaria delle corrispondenti prestazioni, nell'ambito dei percorsi di formazione accreditata in sanità (ECM)⁴, ha attivato un corso di formazione sulla sicurezza laser; detto corso presenta la seguente articolazione di contenuti:

“...fornire ai discenti indicazioni utili e strumenti teorici per comprendere la fisica dei laser e il loro campo di utilizzo mettendo anche in evidenza gli aspetti legati alla valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni laser in ambiente sanitario alla luce del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81. 4 moduli. Nei primi due moduli verranno analizzate le caratteristiche dei laser e la loro fisica in modo da capirne il funzionamento e l'interazione della radiazione ottica con la materia in modo da studiarne gli effetti biologici e il suo impiego nelle applicazioni cliniche odontoiatriche. Negli ultimi due moduli particolare attenzione verrà data alle tematiche normative con una parte dedicata ai dispositivi di protezione individuali e alla sicurezza laser in base alla loro classificazione allo scopo di evidenziarne i rischi di utilizzo al fine di tutelare i lavoratori esposti a radiazione laser nei luoghi di lavoro e i pazienti....”⁵.

La richiamata norma tecnica prevede, per classi di laser 3B o superiori, tra le altre misure organizzative e tecniche, l'individuazione di un *Addetto Sicurezza Laser*. Tale figura – peculiare in ambito sanitario. deve avere le competenze per gestire tutti gli aspetti della sicurezza per il sistema LASER utilizzato in azienda: mettere in atto le indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio e dal Personale Competente che ha effettuato la valutazione del Rischio Laser, qualora diverso dal TSL; individuare i requisiti della ZLC (se richiesta) e le modalità di accesso alla stessa, verificare la rispondenza dei DPI oculari con quanto richiesto nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio, redigere il regolamento di sicurezza, verificare il permanere dei requisiti di sicurezza e sorvegliare sul corretto impiego dell'apparato da parte del personale. Inoltre, ai fini del necessario contributo alla valutazione del rischio, viene individuata la diversa figura del *Personale Competente* che potrà sopperire alle eventuali carenze di specifica competenza tecnica nell'ambito del SPP, al fine di coadiuvare il Datore di lavoro nella valutazione del rischio.

In assenza di un provvedimento normativo specifico in ordine ai requisiti tecnico professionali della figura del TSL/ASL, vi sono stati alcuni interventi di associazioni o società scientifiche, nonché del Coordinamento Tecnico tra Regioni, Province Autonome, INAIL ed ISS⁶, senza che esse – tuttavia – possano costituire quelle peculiari disposizioni definite dall'art. 2 D.Lgs. 81/2008 quali buone prassi⁷ o linee guida⁸, poiché non approvate – rispettivamente – dalla Commissione Consultiva Permanente

³ Cioè per i Datori di Lavoro che intendano svolgere in proprio o direttamente i compiti – tutti – del Servizio di Prevenzione e Protezione.

⁴ A campione, accreditamento dell'edizione aprile 2023 N. 382452.

⁵ www.dentistionline.it

⁶ Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, in collaborazione con INAIL e ISS, ha pubblicato il documento “D. Lgs. n.81/2008, Titolo VIII Capo I, II, III, IV, V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro. Prime indicazioni applicative” (edizione luglio 2008 aggiornata nel 2010 e nel 2014).

⁷ Lett. “v”

⁸ Lett. “z”

o dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome; neppure – attesa la natura degli enti emittenti – hanno natura di norme tecniche⁹.

La Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP¹⁰) ha pubblicato un proprio documento nel quale definisce i possibili requisiti formativi del TSL o ASL¹¹, con il quale si propone un corso della durata di 16 o 24 ore in ragione della pregressa formazione specifica dell'operatore.

Lo stesso documento Coordinamento tecnico/INAIL/ISS, infatti, indica come semplici “indicazioni” quelle recate dal documento CIIP in ordine alle caratteristiche dei corsi in argomento.

Potremmo rilevare, in analogia a tale condizione, quanto si è realizzato con i percorsi formativi di aggiornamento per gli addetti antincendio, secondo la disciplina previgente (DM 10/03/1998), rispetto alla quale l'obbligo di aggiornamento sarebbe stato agevolmente desumibile dal generale dovere di aggiornamento della formazione di cui all'art. 37, comma 6, D.Lgs. 81/2008, ma non gli specifici contenuti, durate, frequenze e soggetti legittimati, fermi i doveri generali in materia di formazione antinfortunistica in ordine ai soggetti organizzatori legittimati¹² ed ai docenti¹³.

*

In conclusione

La figura del Tecnico della Sicurezza Laser o, nell'ambito del settore sanitario, dell'Addetto alla Sicurezza Laser, pertanto, non ha specifica disciplina operativa di dettaglio (durata e soggetti organizzatori) nella normativa cogente, ma sono presenti dati di esperienza, quali i diversi corsi presenti sul mercato, e raccomandazioni di associazioni di categoria.

Quanto ai contenuti minimi, invece, la norma CEI EN 60825-1 li declina come di seguito riepilogato in sintesi:

- Conoscenza delle caratteristiche del laser di cui il TSL è responsabile e pericoli ad esso Associati,
- Gestione della sicurezza del laser di cui è responsabile,
- Individuazione e demarcazione della Zona laser controllata sulla base della Distanza,
- Nominale Rischio Oculare (di cui deve conoscere il significato) e delle caratteristiche dell'ambiente di installazione,
- Verifica e predisposizione segnaletica di avvertimento, controllo dell'accesso,
- Valutazione e gestione dei dispositivi di protezione individuale specifici per il laser di cui è responsabile,
- Individuazione delle precauzioni da mettere in atto per assicurare che l'esposizione degli addetti sia inferiore ai livelli massimi permessi,
- Stesura del regolamento di sicurezza laser specifico per il laser di cui è responsabile, che diventerà parte integrante del rapporto di valutazione del rischio.

⁹ Lett. “u”

¹⁰ associazione nata nel 1990 per volontà di alcune tra le più rappresentative Associazioni professionali e scientifiche che operano nei settori della medicina del lavoro, dell'igiene industriale, della prevenzione ambientale, della sicurezza del prodotto e dell'ergonomia. Si pone oggi come uno strumento per l'integrazione delle conoscenze e l'armonizzazione delle risposte alle problematiche della prevenzione e della sicurezza dei lavori (dal sito www.ciip-consulta.it).

¹¹ *Profili professionali del valutatore radiazioni ottiche artificiali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non-coerenti e coerenti (LASER) nei luoghi di lavoro - 21 maggio 2020 (approvato nella riunione del Coordinamento Interregionale-GL Agenti fisici del 21.5.20).*

¹² Es. Intesa Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009

¹³ Es. D.l. 06.03.2013

Quindi, sul presupposto della puntuale trattazione – sotto la specifica responsabilità di del Responsabile Scientifico e dei Docenti - dei contenuti sopra richiamati nell'ambito del corso organizzato da ANDI in materia di sicurezza laser, quest'ultimo può ritenersi soddisfare l'esigenza formativa strumentale alla designazione quale A.S.L.

A complemento di quanto sopra, in tale quadro normativo, non si può escludere che un Organo di vigilanza, avvalendosi dei poteri di Disposizione di cui all'art. 10 DPR 520/1955 ritenga la necessità di integrazione della formazione secondo le ricordate pubblicazioni; ciò, ovviamente, non sul presupposto di una violazione, ma su quello di una indicazione di specifica adeguatezza, suscettibile di sindacato giurisdizionale avanti l'Autorità giudiziaria amministrativa, trattandosi di esercizio di facoltà della P.A. e non di esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria.

*

Disponibile per ulteriori approfondimenti, porgo cordiali saluti,



Avv. Prof. Antonio PORPORA

Chiarimenti sulla figura dell'Addetto alla sicurezza Laser e sul Corso proposto da ANDI sull'argomento

Da più sedi sono pervenuti quesiti circa i riferimenti normativi e su chi fossero i possibili fruitori del Corso implementato da Andi sulla piattaforma FAD.

Per rispondere in maniera esaustiva a tali perplessità ANDI ha richiesto un parere al coordinatore del corso Dott. Michele Stasi, al dott. Rivelli Ing. Rspg della sedi ANDI di Bologna e all'Avv. Antonio Porpora-Consulente ANDI Nazionale in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Il parere legale allegato cita :

" Il rischio derivante dall'utilizzo di apparecchiature laser è trattato, sotto il profilo safety, dal Titolo VIII (Agenti fisici), Capo V (Radiazioni Ottiche Artificiali), D.Lgs. 81/2008; nell'ambito delle norme relative alla specifica valutazione dei rischi¹, vengono richiamate espressamente le disposizioni IEC² (Commissione Elettrotecnica Internazionale) e – *inter alia* – le linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate; queste ultime si identificano – essenzialmente – nella CEI 76-11, con particolare riferimento al punto 14 (linee guida per l'utilizzatore).

Quanto alla disciplina di prodotto, essa è riconducibile alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, CEI/EN 60825-1:2017....

...La richiamata norma tecnica prevede, per classi di laser 3B o superiori, tra le altre misure organizzative e tecniche, l'individuazione di un *Addetto Sicurezza Laser*. Tale figura – peculiare in ambito sanitario, deve avere le competenze per gestire tutti gli aspetti della sicurezza per il sistema LASER utilizzato in azienda: mettere in atto le indicazioni fornite dal produttore dell'apparecchio e dal Personale Competente che ha effettuato la valutazione del Rischio Laser, qualora diverso dal TSL; individuare i requisiti della ZLC (se richiesta) e le modalità di accesso alla stessa, verificare la rispondenza dei DPI oculari con quanto richiesto nel manuale d'uso e manutenzione dell'apparecchio, redigere il regolamento di sicurezza, verificare il permanere dei requisiti di sicurezza e sorvegliare sul corretto impiego dell'apparato da parte del personale. Inoltre, ai fini del necessario contributo alla valutazione del rischio, viene individuata la diversa figura del *Personale Competente* che potrà sopperire alle eventuali carenze di specifica competenza tecnica nell'ambito del SPP, al fine di coadiuvare il Datore di lavoro nella valutazione del rischio. "

Come pubblicato su www.dentistionline.it:

"ANDI, nell'ambito della attività formative erogate in quanto Organizzazione Sindacale per finalità safety, nonché – attesa la natura sanitaria delle corrispondenti prestazioni, nell'ambito dei percorsi di formazione accreditata in sanità (ECM)⁴, ha attivato un corso di formazione sulla sicurezza laser; detto corso presenta la seguente articolazione di contenuti: "...fornire ai discenti indicazioni utili e strumenti teorici per comprendere la fisica dei laser e il loro campo di utilizzo mettendo anche in evidenza gli aspetti legati alla valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni laser in ambiente sanitario alla luce del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81. 4 moduli. Nei primi due moduli verranno analizzate le caratteristiche dei laser e la loro fisica in modo da capirne il funzionamento e l'interazione della radiazione ottica con la materia in modo da studiarne gli effetti biologici e il suo impiego nelle applicazioni cliniche odontoiatriche. Negli ultimi due moduli particolare

¹ Art. 216 D.Lgs. 81/2008.

² Rapporto Tecnico IEC 60825-14 (CEI 76-11), dedicato all'ambito sanitario, dovendosi segnalare anche la IEC 60601 -2-22-2014 e la CEI 66-42.

attenzione verrà data alle tematiche normative con una parte dedicata ai dispositivi di protezione individuali e alla sicurezza laser in base alla loro classificazione allo scopo di evidenziarne i rischi di utilizzo al fine di tutelare i lavoratori esposti a radiazione laser nei luoghi di lavoro e i pazienti....”

Tale corso , partendo dal presupposto che le norme ad oggi prevedono dei contenuti minimi, ma non una specifica durata o modalità di erogazione, “sul presupposto della puntuale trattazione – sotto la specifica responsabilità di del Responsabile Scientifico e dei Docenti - dei contenuti sopra richiamati nell’ambito del corso organizzato da ANDI in materia di sicurezza laser, quest’ultimo può ritenersi soddisfare l’esigenza formativa strumentale alla designazione quale A.S.L.” .

Riassumendo quindi :

- 1) **La figura dell’ASL è richiesta per i possessori di Laser cat 3b o 4 (quasi la totalità dei laser in commercio ad oggi)**
- 2) **La formazione specifica per ricoprire tale ruolo è fornita dal Corso Sicurezza Laser proposto da ANDI**
- 3) **Tale Corso è obbligatorio per il datore di Lavoro RSPP per ottemperare quindi agli obblighi formativi previsti e poter quindi effettuare una specifica Valutazione dei rischi, sicuramente consigliato per i colleghi utilizzatori .**